

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

## 4<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Difesa)

GIOVEDÌ 18 MAGGIO 1961

(34<sup>a</sup> seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CADORNA

### INDICE

#### Disegni di legge:

« Modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali di complemento e dei ruoli speciali della Marina » (1511) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag.408, 410, 412
CALATI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .	411 412
DE LUCA . . . . .	412
PALESMO . . . . .	410, 411
PIASENTI, <i>relatore</i> . . . . .	408, 410 411
VALLAURI . . . . .	409
VERGANI . . . . .	409, 412

« Riordinamento del Corpo del genio aeronautico » (1512) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . .	399, 406, 408
CALATI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .	403, 407
CORNAGGIA MEDICI . . . . .	402
PIASENTI . . . . .	401
TOLLOY . . . . .	403
VALLAURI, <i>relatore</i> . . . . .	400, 403, 406
VERGANI . . . . .	402

*La seduta è aperta alle ore 10,45.*

*Sono presenti i senatori: Angelilli, C'na, Cornaggia Medici, De Luca Luca, Gerini, Grampa, Marazzita, Massimo Lancellotti, Palermo, Pajetta, Piasenti, Scappini, Tolloy, Vaccaro, Vallauri, Venudo e Vergani.*

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Caiati.*

*T O L L O Y , Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

**Discussione e rinvio del disegno di legge: « Riordinamento del Corpo del genio aeronautico » (1512)**

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento del Corpo del genio aeronautico ».

Faccio presente che la Commissione finanze e tesoro ha comunicato di non avere nulla

da osservare per la parte di propria competenza.

Dichiaro aperta la discussione generale.

V A L L A U R I , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, il disegno di legge presentato dal Governo propone il riordinamento dei ruoli in aumento degli organici complessivi del Corpo del genio aeronautico, atteso l'accrescimento delle esigenze tecniche, che comporta l'evolversi della scienza aeronautica.

È noto come proprio nel campo della navigazione aerea i tempi di avanzamento tecnico siano rapidissimi e, pertanto, il servizio — che si occupa di mantenere il passo col continuo progresso in tale settore — deve essere messo in grado di sostenere il ruolo che gli compete.

I mezzi aeronautici, che ognor più si orientano verso le altissime quote e le elevatissime velocità, richiedono un personale sceltissimo di ingegneri di varie specialità, chimici, fisici, meteorologi e tecnici, e, molto prossimamente, anche biochimici e astrofisici.

Di fronte a queste complesse, indispensabili necessità, il Genio aeronautico oggi non è più sufficiente nei suoi attuali organici e sempre più difficili appaiono le possibilità di reclutamento di elementi, che, come è ovvio, debbono essere particolarmente qualificati nelle discipline tecniche.

Il disegno di legge sottoposto al nostro esame tende a rendere più consistente il numero degli ufficiali addetti al Genio aeronautico, suddivisi in ruoli particolari omogenei e snelli allo scopo di rendere la carriera degli ufficiali più adeguata agli alti gradi. Ciò perchè la specifica mansione di questo corpo di ufficiali nei vari ruoli acquista un prestigio particolare per i contatti e la esplicazione propria del servizio, sia a terra, sia in volo.

Il reclutamento di questi ufficiali appare sempre più difficile per le prospettive più allettanti e meno sacrificate, che offrono in genere le attività civili.

È stato, perciò, proposto un nuovo modo di reclutamento, attingendo ai diplomati degli istituti liceali classici e scientifici e assumendone l'onere finanziario, dopo due anni di Accademia aeronautica per il proseguimento

degli studi nella facoltà di ingegneria o del politecnico.

Nella fase iniziale, onde celermente coprire i nuovi organici proposti, è stata prevista, per la durata di tre anni, la possibilità di reclutare gli ufficiali inferiori, anche mediante concorsi straordinari, fra laureati, ingegneri e abilitati alla professione, previ esami di accertamento sulle capacità professionali richieste.

Per lo stesso periodo di tre anni è stata anche considerata la possibilità di procedere a reclutamenti straordinari fra gli studenti universitari che abbiano superato gli esami del biennio propedeutico di ingegneria, conferendo loro il grado di aspirante ufficiale e, dopo breve corso militare presso l'Accademia aeronautica, avviati agli studi del triennio di applicazione d'ingegneria per conseguire la laurea.

La relazione, che accompagna il disegno di legge, è ampiamente illustrativa, sia per quanto riguarda i criteri informativi che hanno ispirato il Ministero della difesa, sia per quanto riguarda i singoli articoli, sicchè penso di potermi dispensare da una ulteriore illustrazione degli stessi.

È, invece, intenzione del relatore di proporre alcuni emendamenti che sono suggeriti da semplici considerazioni di ordine pratico e di opportunità perequativa.

E precisamente:

All'articolo 7, ove si contempla l'avviamento agli studi del triennio di applicazione d'ingegneria, per il reclutamento straordinario di studenti del biennio propedeutico, togliere al secondo comma le parole: « Le tasse, soprattasse e contributi previsti per la facoltà o il politecnico cui sono iscritti sono a carico degli allievi »; e ciò per uniformare le condizioni di questo reclutamento con lo analogo in vigore per il Genio navale, per il quale, appunto, non sono previste a carico dell'allievo le tasse relative e i contributi inerenti alla facoltà d'ingegneria.

Nelle disposizioni transitorie, all'articolo 18, primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: « Per quelli di essi che appartenevano al ruolo specialisti alla data di entrata in vigore della legge 5 luglio 1952, n. 989... » con le parole « Per detti ufficiali... »; e ciò

allo scopo di non danneggiare coloro che entrarono in carriera successivamente al 1952.

All'articolo 19, terzo comma, che stabilisce in dieci anni il minimo di permanenza nel grado per la valutazione dei tenenti in ruolo specialisti ad esaurimento per la promozione a capitano, si propone di portare, rispettivamente, tale limite a cinque anni e a diciotto mesi per non danneggiare le posizioni di carriera già acquisite dagli specialisti che rimangono nel ruolo fino ad esaurimento.

Onorevoli colleghi, l'esame dei singoli articoli del disegno di legge mette in chiaro le norme inerenti alla materia che prevede la costituzione di quattro ruoli come da tabella allegata. Il confronto con l'attuale organico stabilito dalla legge n. 1137, del 12 novembre 1955, mette in evidenza la misura dell'aumento degli organici stessi, e la loro separazione in ruoli secondo le specifiche mansioni degli ufficiali del Corpo del genio aeronautico.

Così pure sono previsti, per la omogeneità della carriera, il grado di maggiore generale per i ruoli dei fisici e dei chimici.

Il vostro relatore non entra nel merito di queste innovazioni e ordinamenti dettati da criteri di carriera omogenea previsti coi ruoli separati, ma si limita a constatare come essi rispondano agli scopi che hanno suggerito la nuova classificazione. Così pure le norme transitorie, riportate negli articoli dal 23 fino al 29, che prevedono l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo di questi ruoli riordinati, sono state introdotte tenendo conto della necessità che la legge entri in vigore prima della fine dell'anno in corso. I criteri, poi, che le hanno ispirate sono illustrati tecnicamente nell'ultima parte della relazione che accompagna il disegno di legge, criteri che hanno per fine di attuare un più adeguato svolgimento delle carriere, evitando squilibri nei confronti di altri ruoli.

Un'ultima considerazione mi sento in dovere di sottolineare, quella cioè di mettere in giusta luce lo sforzo che il Ministero della difesa intende fare con la presentazione del disegno di legge, per consentire l'adeguato proporzionamento del Corpo del genio aeronautico e compiti sempre più impegnativi che

nel futuro sarà chiamata ad assolvere l'Aeronautica militare.

Ciò si rileva dal senso dell'articolo 32, il quale indica i mezzi finanziari per far fronte alla maggiore spesa, prevista in lire trentaquattro milioni per l'esercizio in corso e che aumenterà nel corso dei futuri dieci anni fino a raggiungere, a organici stabilizzati, 1 settecento milioni. Per tali occorrenze del futuro si provvederà nell'ambito degli stanziamenti normalmente assegnati al bilancio militare.

Concludendo, il vostro relatore ritiene che l'Aeronautica militare potrà fare assegnamento su un complesso di servizi tecnici più adeguato alle esigenze moderne e potrà mantenere quindi la sua efficienza operativa e continuerà, insieme alle altre Forze armate, a garantire e a presidiare la sicurezza e la sovranità della Nazione.

Con questa consapevolezza, onorevoli senatori, il vostro relatore vi invita ad approvare, con gli emendamenti proposti, il disegno di legge che è stato sottoposto al vostro esame.

**P I A S E N T I .** Onorevoli colleghi, ho seguito con particolare attenzione la relazione del senatore Vallauri e, debbo, senz'altro, convenire che in realtà ci troviamo di fronte a un'esigenza che tutti noi constatiamo ogni giorno e tocchiamo, per così dire, con mano: la necessità di agevolare per quanto è possibile la carriera di questi ufficiali del Genio aeronautico e nello stesso tempo di allargare, per quanto è possibile, il reclutamento a quei giovani che siano desiderosi di entrare in questo settore delle Forze Armate, in vista di una carriera meno faticosa e meno ardua rispetto a quella di altre Armi e di altri Corpi della difesa nazionale.

Perciò non posso, in via di massima, che essere favorevole al disegno di legge in esame.

Rimane qualche dubbio in ordine alle richieste che, più o meno, tutti noi abbiamo ricevuto da parte degli appartenenti a questa o quella specialità — e ciò è fatale avvenga in queste circostanze, e non rappresenta niente di nuovo — e in particolare da parte di ufficiali del ruolo fisici, richieste che pur-

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)34<sup>a</sup> SEDUTA (18 maggio 1961)

troppo, lo confesso a mia onta, non ho avuto ancora modo di approfondire.

Vorrei, pertanto, chiedere sommessamente all'onorevole Presidente se non si potesse portare la discussione soltanto fino agli articoli che riguardano più esattamente l'inquadramento del personale e lo sviluppo della carriera in maniera che possiamo — parlo a titolo personale, ma credo che il mio parere sia condiviso da altri colleghi — approfondire dette richieste, che si riverberano nella tabella annessa al disegno di legge, e fare il possibile perchè lo svolgimento delle carriere dei vari ruoli sia omogeneo e meglio confacente anche alle aspirazioni e alle necessità di coloro che ci hanno interessati con *memorandum* non sempre infondati e non sempre inattendibili.

VERGANI. Anche la mia parte, in linea generale, è d'accordo nell'approvare lo sforzo fatto per organizzare la materia.

Avremmo da fare delle osservazioni su alcuni articoli; ed abbiamo visto con piacere una di tali osservazioni anticipata dal relatore con il suo emendamento all'articolo 19.

Comunque — pur essendo, come ho detto, d'accordo in linea di massima — dato che alcune nostre osservazioni riguardano l'articolo 18 e i seguenti, accettiamo la proposta del collega Piasenti, di limitare cioè, per oggi, la discussione fino all'articolo 19.

CORNAGGIA MEDICI. Ho chiesto di parlare perchè in questa occasione ritengo doveroso esprimere al Corpo del genio aeronautico e a tutti gli specialisti la nostra gratitudine e la nostra comprensione; e, come è mia abitudine, intendo prospettare nello stesso tempo, anche dei desideri e delle speranze.

In genere, quando si parla di Aeronautica, vi è la tendenza ad attribuire ai piloti tutto il merito del volo, ma si dimentica — e consentite che sia un vecchio pilota a dirlo — una verità dal Pascoli così bene espressa nella *Piccozza*, a proposito dell'alpinista che ha conquistato la cima: «...in alto, pur umile: è il monte ch'è alto».

Se non ci fossero, infatti, le menti che concepiscono, e tutti gli umili ma bravi lavora-

tori che realizzano quanto è necessario per il volo, i piloti da soli non farebbero alti voli.

È questa dunque l'occasione per rendere il dovuto riconoscimento al Genio aeronautico in tutte le sue articolazioni, sia per la progettazione dei propulsori e dei velivoli, sia per il demanio aeronautico, sia per tutto quello che attiene alla chimica, alla fisica e alla chimico-fisica, perchè veramente sono questi uomini di cultura e d'ingegno che permettono di arrivare a tante mirabili realizzazioni.

Onorevole Sottosegretario, con Gagarin e Shepard siamo già a livelli molto più alti; ma ciò non significa che si debba rinunciare a costruire velivoli moderni e potenti, perchè il mondo ha sempre una gran sete di aeroplani, e, certamente, ancor più ne avrà nell'avvenire.

E io, nel rendere omaggio ai tecnici, alle maestranze, agli uomini di scienza della nostra Aeronautica, esprimo la speranza che anche nell'avvenire sia fatto tutto il possibile per assicurare l'affermazione del lavoro italiano.

Dicevo, dunque, che la navigazione aerea viene oggi realizzata sia dai piloti, sia — e soprattutto — da coloro che, da terra, sono di fatto i veri conduttori del velivolo, e fra questi, naturalmente, i meteorologi, il cui contributo è di fondamentale importanza, in quanto per dirigere bene il volo dell'apparecchio è indispensabile conoscere anche gli elementi in mezzo ai quali il velivolo deve navigare.

Ora, poichè nel ruolo servizi dell'Aeronautica sono compresi tutti coloro che si occupano della navigazione aerea e del suo controllo, sono del parere che i meteorologi — in relazione anche al fatto che nuovi problemi sono sorti a seguito dei voli nell'alta atmosfera — debbano essere inseriti in tale ruolo; e ho di conseguenza aderito più che volentieri, con altri colleghi, all'invito del senatore Vallauri di firmare l'ordine del giorno che egli presenterà fra poco sull'argomento.

Gli interessati potrebbero così avere anche un maggior sviluppo di carriera; a questo proposito mi permetto, anzi, di citare il caso di un mio carissimo amico che si occupa appunto di meteorologia e che è tutt'altro che anziano, perchè ha soltanto quarantun an-

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)34<sup>a</sup> SEDUTA (18 maggio 1961)

no, il quale è tenente colonnello e fra poco lascerà il servizio perchè, restando nel GARAT, non potrebbe avere altre promozioni.

Sarebbe dunque giusto che tutti gli elementi che adempiono le stesse funzioni, che si occupano, cioè, della navigazione aerea, fossero messi nello stesso ruolo. E qui purtroppo dovrei recitare il *mea culpa*, perchè io stesso fui relatore della legge 5 luglio 1952, n. 989, concernente gli organici del Corpo del genio aeronautico, e la questione si sarebbe dovuta risolvere *ex tunc*, come dicevano i latini.

**T O L L O Y** I commissari socialisti sono favorevoli al progetto di legge presentato. La sola osservazione che potremmo fare avrebbe un carattere generale: e cioè fino a che punto possa essere conveniente affidare ad organi militari servizi che sono anche e preponderantemente d'interesse civile; ma ci rendiamo conto che non è il caso di fare tale discussione, che in questo momento non sarebbe costruttiva.

Nemmeno ci preoccupiamo di fronte ad aumenti di organici di organismi militari, quando essi rivestano carattere tecnico non specificatamente bellico, analogamente a quanto facciamo per il fenomeno analogo, sebbene su scala minore, rappresentato dall'arruolamento con rafferma di specialisti per l'esercito e per la marina.

Questi aumenti di organico non suscitano la nostra opposizione, perchè in realtà non sono — come a prima vista potrebbero sembrare — in contrasto con l'obiettivo finale della nostra politica, cioè la diminuzione degli organici militari, cioè il disarmo, in quanto che in quel settore determinato le conversioni agli impieghi e comunque alle attività civili sono estremamente facili.

**C A I A T I**, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Si può anzi dire che sono frequentissime!

**T O L L O Y**. Può anzi dirsi che in questo caso tali arruolamenti assumono una funzione di preparazione e di formazione di quei quadri tecnici, che altrimenti in Italia non avrebbero modo di formarsi in modo sufficiente.

Per il resto siamo d'accordo con quanto ha detto il collega Vergani.

**V A L L A U R I**, *relatore*. Presento il seguente ordine del giorno, sottoscritto anche dai senatori Cornaggia Medici, Pajetta, Piasenti e Vaccaro:

« La 4<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa) del Senato della Repubblica, discutendosi il disegno di legge n. 1512, invita il Governo ad escludere dal presente riordinamento del Corpo del genio aeronautico gli ufficiali attualmente inquadrati nel ruolo Assistenti tecnici categoria Meteo (GARAT-Meteo) e, con provvedimento a parte, da presentarsi sollecitamente, ad inquadrarli nel ruolo Servizi dell'Aeronautica militare. Ciò in considerazione del fatto che gli stessi hanno funzioni squisitamente operative, come i controllori al traffico e i controllori D.A.T., mentre le anzidette funzioni non sono affatto omogenee a quelle degli altri ufficiali Assistenti tecnici, con i quali è stata proposta l'unificazione ».

Per illustrare questo ordine del giorno desidero anzitutto richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che già nella relazione che accompagna il disegno di legge la questione è in qualche modo considerata, e precisamente a pagina 3, dove è detto: « Poichè la suddivisione in categorie è in funzione unicamente dell'impiego e non ha, quindi, riflessi sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali, è sembrato possibile e preferibile stabilire che in materia si provvederà con determinazione ministeriale, in modo da permettere di far luogo con più snella procedura all'istituzione di quelle nuove specialità che l'evolversi della tecnica rende — come si è detto — necessarie. »

Credo inoltre opportuno fare un po' la storia degli ufficiali meteorologi, per meglio chiarire la loro presente posizione.

Venti anni fa la situazione, per quanto riguarda il Servizio meteorologico e l'Assistenza al volo, era la seguente: funzionavano al centro un Ufficio telecomunicazioni e alla periferia sei Centri meteorologici regionali.

Tanto all'Ufficio centrale, quanto nei sei Centri periferici si svolgeva un lavoro pressochè identico: raccolta delle informazioni

meteo, compilazione di carte del tempo, studio delle situazioni meteorologiche, emissione di previsioni ed informazioni varie, per via breve, agli equipaggi in partenza dagli aeroporti sedi di Centro e con messaggi radio o telegrafici agli equipaggi in partenza da altri aeroporti.

Allora nel Centro meteorologico era necessario coesistessero sia i geofisici per la parte riguardante lo studio e l'analisi scientifica delle situazioni del tempo, sia gli assistenti per la preparazione di tutto il supporto tecnico indispensabile. Da quel tempo hanno evoluto enormemente tanto la tecnica aeronautica, quanto la tecnica dei sistemi delle telecomunicazioni: l'una ha portato agli aviogetti di linea attualmente in uso (voli al di sopra delle perturbazioni meteorologiche e a velocità intorno ai mille chilometri l'ora); l'altra, oltre a una pluralità di sistemi di assistenza radioelettrica, ai mezzi, per quanto riguarda la meteorologia, di rapido collegamento con telescriventi o con apparecchiature facsimile, entrambi atti a diffondere qualsiasi tipo di carta elaborata in un unico centro nazionale.

Attualmente l'analisi delle situazioni meteorologiche viene, infatti, effettuata in questo unico Centro nazionale, « unico » perchè oltre a essere il solo per l'Aeronautica è anche il solo centro di analisi meteorologica del nostro Paese.

Tutti gli enti meteo-aeronautici periferici dislocati sugli aeroporti sono collegati con il Centro nazionale di analisi con i mezzi moderni soprammenzionati e sono in grado di poter sistematicamente avere a disposizione tutto il materiale analizzato, dalla cui interpretazione tecnica viene derivata ogni informazione a carattere operativo indispensabile per l'assistenza meteorologica del volo nelle sue varie fasi.

In altri termini, mentre il Centro nazionale di analisi, per sua natura, si occupa dello studio delle situazioni meteorologiche a scala continentale ed emisferica e definisce la loro probabile evoluzione per tutte le utilizzazioni che in campo nazionale possono derivare (agricoltura, lavori pubblici, trasporti, industrie, eccetera) gli Enti meteo-periferici dell'aeronautica militare, esplicando funzioni squisitamente operative, realizzano l'assisten-

za particolare, in tutte le varie fasi, ai voli civili e militari.

Nei suddetti enti meteo-periferici, ufficiali specializzati nelle questioni meteorologiche lavorano di concerto e spesso materialmente affiancati a ufficiali specializzati in altri settori della assistenza operativa alla navigazione aerea (per esempio controlli del traffico, controllori D.A.T., ecc.).

Gli ufficiali specializzati in questioni meteo di cui sopra sono per l'appunto gli ufficiali G.A.R.A.T.-Meteo.

Per meglio assolvere i compiti descritti, dal 1953 lo Stato maggiore dell'aeronautica militare ha disposto fossero istituiti corsi di qualificazione professionale a « previsore » per gli ufficiali G.A.R.A.T. menzionati. Tali corsi sono stati sistematicamente ripetuti ogni anno, cominciando dagli ufficiali con più lunga esperienza di servizio, talchè oggi la quasi totalità degli ufficiali della categoria ha ottenuto detta qualifica. Di conseguenza si dovrebbe ritenere logicamente superata la stessa denominazione del ruolo (ruolo assistenti tecnici) e usare il termine « ufficiali previsori ».

È pur vero che negli ultimi anni — da quando cioè è entrata in vigore la nuova legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate — presso una parte degli enti meteo-periferici hanno trovato impiego alcuni ufficiali G.A.R.I. geofisici: tale impiego però è stato determinato dalla necessità di permettere il compimento dei periodi di comando che, per omogeneità, la legge sull'avanzamento aveva stabilito anche per loro, e che evidentemente non potevano essere effettuati solo presso un ente centrale; infatti la rotazione dei predetti ufficiali geofisici negli enti periferici è stata ed è ancora attualmente effettuata unicamente in funzione di tale necessità.

Il disegno di legge in esame prevede un riordinamento articolato sull'istituzione di quattro ruoli: ingegneri, chimici, fisici e assistenti tecnici. Le innovazioni sostanziali rispetto all'ordinamento attuale del Genio aeronautico sono essenzialmente due: la istituzione del ruolo « fisici »; la unificazione delle preesistenti due categorie G.A.R.A.T. e del ruolo specialisti nel ruolo unico « assistenti tecnici ».

Evidentemente, il nuovo termine « fisico » ben si adatta alla molteplicità dei compiti di ricerca che il progresso impone anche nel quadro dell'efficienza militare: dalla missilistica all'elettronica, dalle ricerche di fisica dell'alta atmosfera a quelle della struttura atomica, tutto al fine di tradurre dal campo della mera speculazione scientifica a quello dell'applicazione tecnica e operativa le cognizioni che si vanno acquisendo.

Per quanto riguarda la istituzione del nuovo ruolo unificato « Assistenti tecnici » si rileva che in esso dovrebbero essere inclusi ufficiali G.A.R.A.T. costruzioni aeronautiche e demanio (già attualmente ordinati in unica categoria), ufficiali specialisti (attualmente ordinati in ruolo a sè stante), ufficiali C.A.R.A.T.-meteo (attualmente ordinati in altra categoria).

Ora, come è vero che nel 1939 fu istituita la categoria dei geofisici e quella degli assistenti tecnici di meteorologia per soddisfare le esigenze di un servizio meteorologico così come allora poteva essere concepito e attuato, così è pur vero che oggi, mentre da un lato si sente la necessità di creare un ruolo di fisici per la poliedricità dei problemi che il progresso impone in tale campo, dall'altro appare evidente che attualmente i G.A.R.A.T.-meteo, ossia i « previsori », hanno assunto una ben definita funzione di carattere prettamente operativo: il che li differenzia in modo netto e sostanziale dagli altri gruppi menzionati. Infatti è fuor di dubbio che i primi (G.A.R.A.T. costruzioni e demanio) hanno funzioni di assistenza tecnica o, meglio, di periti tecnici, funzioni cioè chiaramente non operative; i secondi (specialisti) costituiscono un gruppo a sè stante, eterogeneo per propria natura (motoristi, montatori, marconisti, armieri artificieri, elettricisti, fotografi, automobilisti) dal reclutamento all'impiego: gli ultimi (G.A.R.A.T. meteo) hanno funzioni esclusivamente operative, come è stato in precedenza sufficientemente chiarito.

Se ci si propone di effettuare riordinamenti in funzione dell'impiego e unificazioni, bisogna necessariamente basarsi sulla omogeneità d'impiego esistente fra i vari gruppi:

ancor meglio se essa esiste anche nei requisiti e nei modi di reclutamento.

Tale omogeneità fra il gruppo degli ufficiali meteo e gli altri gruppi manca assolutamente; e, anche concedendo che sia accettabile il principio del passaggio dall'una all'altra specialità in seno al ruolo unificato — principio che contrasta evidentemente con le alte specializzazioni imposte oggi dalla tecnica — nel caso in questione cioè, sul terreno pratico, sarebbe impossibile: come può immaginarsi che uno specializzato in meteorologia possa sostituire un perito tecnico edile o un perito tecnico aeronautico o un perito tecnico elettronico, o che, viceversa, qualcuno di questi ultimi possa sostituire il primo?

Nella relazione che precede il disegno di legge presentato al Senato il 16 dicembre 1957 e nella legge stessa riguardante il riordinamento del Ruolo servizi dell'aeronautica militare, sono esposti alcuni principi e alcune considerazioni che è bene ricordare.

Nell'articolo 1 della legge è detto:

« Gli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, svolgono compiti inerenti all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi logistici e operativi degli enti e reparti centrali e periferici della Aeronautica militare ».

L'ordinamento e l'inquadramento nel ruolo servizi dell'Aeronautica militare degli ufficiali controllori del traffico aereo, controllori difesa aerea del territorio, navigatori, radar navigatori, è stato appunto attuato uniformandosi al principio esposto. Ma le necessità dei servizi di telecomunicazioni e della difesa aerea territoriale che hanno portato all'inquadramento suddetto, avevano già posto il problema di individuare tra gli ufficiali in servizio permanente effettivo quali per cultura specifica e per funzioni avrebbero permesso di far fronte alle esigenze sorte. E infatti nella relazione si diceva: « Invero i due ruoli che avrebbero potuto essere utilizzati, il ruolo servizi e il ruolo assistenti di meteorologia, comprendono rispettivamente, 501 e 135 ufficiali, appena sufficienti per assicurare lo svolgimento dei compiti già propri degli ufficiali del primo ruolo e per mantenere in efficienza il servizio delle previsioni meteorologiche ».

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)34<sup>a</sup> SEDUTA (18 maggio 1961)

Inoltre, per quanto concerne il reclutamento, nell'articolo 3 sempre della stessa legge si stabilisce:

« I sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi sono tratti: a) dagli allievi dell'Accademia aeronautica eccetera; b) previo concorso per titoli e per esami: 1) dagli ufficiali subalterni di complemento dell'Aeronautica militare che abbiano compiuto il servizio di prima nomina; 2) dai marescialli in servizio permanente dell'Aeronautica militare cheentino almeno due anni di anzianità di grado, nonché dai marescialli e dagli altri sottufficiali dell'Aeronautica militare che siano in possesso di un diploma di scuola media superiore ».

Ora, dagli esposti riferimenti alla relazione e alla legge del 1957, si evince in modo chiaro:

che gli ufficiali addetti ai servizi operativi di assistenza al volo debbono, per principio, essere inquadrati nel ruolo servizi;

che se affinità deve esistere tra ufficiali conglobati in uno stesso ruolo, e ciò è fuori di dubbio, essa è già stata riconosciuta — per quanto riguarda gli ufficiali del ruolo assistenti di meteorologia e quelli del ruolo servizi — anche in sede legislativa;

che le norme di reclutamento per gli ufficiali del ruolo servizi comprendono (punto b del citato articolo 3) le stesse norme vigenti per il reclutamento degli ufficiali G.A.R.A.T.-meteo.

Perciò, in definitiva, se è opportuno effettuare una unificazione del piccolo ruolo degli assistenti meteo con altri ruoli, tale unificazione però — sia per il principio che gli ufficiali dell'assistenza operativa al volo devono essere inquadrati nel ruolo servizi, sia per la riconosciuta affinità d'impiego, sia per la omogeneità di requisiti e di modi di reclutamento — può essere logicamente effettuata soltanto e unicamente con il ruolo servizi. Con qualsiasi altro ruolo si realizzerebbe una unificazione formale nei termini, ma non nella sostanza.

Onorevoli colleghi, io ritengo di aver sufficientemente illustrato le ragioni che giusti-

ficano il mio ordine del giorno e mi auguro che esso venga accettato dal Governo, tanto più che mi sembra sia questa una buona occasione per distinguere finalmente le funzioni operative da quelle che non lo sono. Anche perchè ci troviamo di fronte a una situazione piuttosto strana, e cioè che ufficiali giovanissimi, di quarantuno-quarantadue anni, devono lasciare il servizio perchè appartengono appunto a questo ruolo dei tecnici, mentre se fossero nel ruolo servizi potrebbero proseguire nella carriera e dare così ancora il loro valido contributo. Si tratta, infatti, di gente pratica e giovane, di elementi preziosissimi e non capisco perchè si debba perderli così per procedere poi — essendo la loro opera indispensabile — a reclutarne altri: il che oltretutto non è nemmeno facile. E ciò indipendentemente dalla realtà che ho già illustrato, vale a dire dalla considerazione della natura delle loro funzioni che sono senza dubbio operative.

I firmatari dell'ordine del giorno si augurano perciò che esso venga tenuto nella giusta considerazione.

**P R E S I D E N T E** Le osservazioni fatte dal senatore Vallauri sono certamente importanti; tuttavia, bisogna tener conto della difficoltà di portare cambiamenti radicali a un testo come quello in esame.

**V A L L A U R I**, *relatore*. Basterebbe aggiungere un articolo con il quale si escludesse dalla unificazione la categoria degli ufficiali G.A.R.A.T.-meteo. La inclusione di detta categoria nel ruolo servizi non comporterebbe, poi, che un provvedimento da parte del Ministero della difesa, a integrazione dello ordinamento proposto.

**P R E S I D E N T E**. Ripeto che si tratta di un disegno di legge che, per la materia che disciplina, è strettamente organico nella sua struttura: quindi, ogni modificazione sostanziale avrebbe la conseguenza di determinare dipercussioni che devono essere attentamente studiate.

D'altra parte, dal punto di vista legislativo, non sarebbe cosa troppo corretta fare un provvedimento di questo genere per disfarlo pochi giorni dopo.

Vorrei, comunque, sentire il parere dello onorevole Sottosegretario, per conoscere quale è la posizione del Ministero della difesa di fronte alle osservazioni e alle proposte che sono state fatte.

C A I A T I, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. È evidente che il Governo non può esprimere immediatamente un parere, dato che il relatore ha posto temi di notevole interesse e peraltro non previsti nel disegno di legge. Posso, tuttavia, dire subito che alcune osservazioni in ordine alla operatività, o meno, di questa o di altre categorie non vanno intese in senso assoluto, perchè bisogna vedere le varie funzioni alla luce di quella che è la realtà quotidiana.

In effetti una distinzione precisa può essere fatta soltanto per alcune categorie; ma se approfondiamo l'argomento per tutte le categorie, evidentemente il problema potrebbe essere messo a fuoco e altre eccezioni potrebbero essere sollevate.

Io non parto dall'idea che ciò che è stato fatto sia soltanto espressione di un errore voluto o non voluto, o quanto meno tollerato.

L'esperienza fatta al Ministero della difesa mi ha portato alla conclusione che molte di quelle soluzioni che possono sembrare inesatte e incomplete rispondono invece a un obiettivo determinato, che è quello della carriera e rappresentano la conclusione di trattative sulle quali, dopo lunghe discussioni, si è riusciti a ottenere l'assenso degli organi finanziari.

Mentre il relatore parlava, io andavo con la mente cercando se per caso non si fossero presentate situazioni simili in altra Forza armata, e mi sono ricordato così dei ruoli tecnici della Marina, che comprendono diverse categorie, quali i tecnici delle costruzioni delle armi navali e del servizio idrografico, che hanno funzioni assolutamente diverse. Conciliare, in seno al consiglio d'amministrazione, le aspirazioni di questi tecnici, era veramente come tentare di risolvere la quadratura del circolo. Quelli delle costruzioni ritenevano che il loro ruolo dovesse avere una funzione preminente, perchè le navi, per navigare, devono essere naturalmente costruite; i tecnici delle armi navali però obiettavano che le navi in mare non servono a

niente se non hanno le armi; altri, poi, ricordavano che soltanto nei loro bacini le navi possono essere rimesse in efficienza quando sono danneggiate e altri ancora mettevano in evidenza l'importanza dei servizi idrografici.

Ho voluto portare questo esempio — il primo che mi è venuto in mente — per dimostrare come sia difficile fare distinzioni chiare e precise.

Comunque, nella parte finale del suo discorso, il relatore ha fatto un'osservazione, che io ritengo preminente nella questione che è stata posta: quella, cioè, della carriera.

Chi ha fornito al relatore Vallauri gli elementi per richiamare la sua attenzione sulla questione, ha certamente avuto come principale obiettivo proprio il problema della carriera; ma in verità io non so fino a che punto la proposta fatta possa tornare di vantaggio a un ruolo particolare,

L'onorevole relatore ha infatti indicato nella conclusione del suo intervento — come obiettivo delle sue osservazioni — la necessità di consentire agli interessati un maggior sviluppo di carriera al fine di non privare l'Aeronautica militare di gente giovane ed esperta. Ma se questi ufficiali al massimo della carriera sono colpiti, ancora giovanissimi, dai limiti di età, è perchè si trovano appunto in un ruolo particolare che ha consentito loro di fare una rapida carriera. Se, invece, in un ruolo più ampio seguissero uno sviluppo di carriera diverso per effetto del diverso inquadramento, i limiti di età sarebbero allungati, ma la carriera sarebbe certamente più lenta.

Esistono dunque dei pro e dei contro e bisogna tener presenti gli uni e gli altri. Non vi è dubbio che alcuni preferiscano rimanere più a lungo in servizio perchè ciò offre loro motivo di maggiore tranquillità; ma questa preoccupazione certamente non l'avrebbero se, ad esempio, fossero dei tecnici delle costruzioni, i quali, pur andando a casa ancora giovani, sanno bene di poter contare — data appunto la loro specializzazione — su larghe possibilità di piazzamento nella vita civile.

Comunque, a mio avviso, l'ordine del giorno del senatore Vallauri offre materia di larga meditazione e, quindi, sarebbe opportuno

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)34<sup>a</sup> SEDUTA (18 maggio 1961)

no che non fosse posto oggi stesso in votazione.

Prima di chiudere questo mio intervento desidero esprimere al senatore Vallauri la mia viva gratitudine per l'ampia sua relazione e per la considerazione dimostrata nei confronti di un settore così importante per il potenziamento della nostra aviazione, qual è il Genio aeronautico; settore in cui purtroppo si verificano quotidianamente delle dimissioni, perchè gli elementi che lo compongono sono tecnicamente preparatissimi e nella vita civile trovano le più ampie possibilità di ottimi impieghi.

È noto a tutti, ad esempio, con quanta insistenza i grandi complessi industriali cerchino affannosamente dei tecnici ai quali, peraltro, offrono certamente condizioni migliori di quelle dello Stato.

Concludo pregando l'onorevole Presidente, per i motivi che ho espresso, di rinviare la discussione degli articoli del provvedimento in esame.

**P R E S I D E N T E .** Poichè diversi senatori e il rappresentante del Governo hanno chiesto il rinvio della discussione, se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge in esame proseguirà in una prossima seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali di complemento e dei ruoli speciali della Marina » (1511)**

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali di complemento e dei ruoli speciali della Marina ».

Dichiaro aperta la discussione generale

**P I A S E N T I , relatore.** La legge attualmente all'esame mira a due scopi:

1) adeguare le possibilità di nomina ad ufficiale di complemento della Marina ai titoli di studio conseguibili nei nuovi indirizzi specializzati delle scuole medie superiori e

in quelle future; 2) facilitare l'afflusso di candidati ai concorsi per i ruoli speciali della Marina.

Il primo scopo viene raggiunto modificando l'articolo 2 del testo unico delle disposizioni legislative sugli ufficiali di complemento della Marina militare. Tale articolo, successivamente modificato, limita l'iscrizione ai corsi teorico-pratici per la nomina ad ufficiale di complemento nella Marina militare, a coloro che, appartenendo alle liste di leva marittima, siano in possesso di uno fra i seguenti titoli di studio;

1) diploma Istituto Tecnico Nautico - Sezione Capitaneria (corpo di Stato Maggiore).

2) diploma - Sezione Macchinisti o costruttori - Genio navale;

3) diploma Istituto Tecnico Industriale - Sezione meccanico elettrico - Genio navale;

4) diploma Istituto Tecnico Commerciale - Commissariato Militare Marina.

Faccio grazia, poi, dei vari titoli universitari.

Da sottolineare che, nei corpi di Stato Maggiore, del Genio navale, delle Armi Navali di Commissariato e della Capitaneria di porto, sono istituiti ruoli speciali di ufficiali in servizio permanente effettivo. Tali ruoli comprendono i gradi da Guardiamarina a Sottotenente, a Capitano di Fregata o Tenente Colonnello.

Ma, dato che negli ultimi tempi sono sorti nuovi corsi e indirizzi nelle scuole, e di altri è facile prevedere l'istituzione, la presente legge tende ad allargare il novero che dianzi riportai, rendendone più elastica la determinazione con il demandarla a decreti che il Presidente della Repubblica emanerà di volta in volta.

Ciò è detto all'articolo 1, mentre l'articolo 5 stabilisce che, fino al prossimo decreto del Capo dello Stato, resteranno validi i titoli di studio prima ricordati, con questo però: che già si aggiungono i diplomi di Istituto Tecnico Industriale — sezione navalmeccanici e sezione elettronici — diplomi della cui equipollenza — già accolta dall'Amministrazione — il presente disegno di legge chiede la convalida.

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)34<sup>a</sup> SEDUTA (18 maggio 1961)

Quanto al punto 2, debbo premettere all'attenzione degli onorevoli colleghi che, attualmente, ai ruoli speciali degli ufficiali di Marina concorrono:

- a) gli ufficiali subalterni muniti di laurea;
- b) gli ufficiali subalterni muniti di diploma di scuola media superiore;
- c) i sottufficiali muniti di diploma di scuola media superiore.

Ma faccio presente che gli ufficiali subalterni muniti di laurea preferiscono un impiego nella vita civile, o — quanto meno — i ruoli normali della Marina, che offrono migliori possibilità di carriera; i sottufficiali muniti di diploma sono pochi, e gli ufficiali di complemento debbono farsi, per partecipare ai concorsi, una rafferma biennale, dopo la ferma di leva: quattro anni in tutto!

Il presente disegno di legge tiene conto del disagio rappresentato dalla rafferma biennale — disagio che non è certo compensato dall'aleatorietà del concorso e dal rischio, in caso di bocciatura, di iniziare la professione civile con due anni di ritardo — e dispone, con gli articoli 2 e 3, che la rafferma sia di un solo anno, e che in caso di insuccesso, lo esame possa essere ripetuto, previa, s'intende, un'altra rafferma annuale.

Ciò, si ripete, per i soli ufficiali subalterni diplomati; per gli ufficiali laureati si prescinde dalla rafferma, ritenendosi bastevole il servizio di leva per dare opportune garanzie sul piano tecnico-professionale.

Altri miglioramenti alla situazione attuale sono previsti all'articolo 3, secondo comma, dove l'età massima è fissata in 28 anni, in luogo dei 26 previsti dalla legge n. 2386; all'articolo 4, secondo comma, dove è ugualmente aumentato di tre anni il livello dell'età per i sottufficiali concorrenti.

Per queste considerazioni, il relatore ritiene di dare parere favorevole al presente disegno di legge.

V E R G A N I . Siamo grati al relatore per l'ampia ed esauriente esposizione, che ci ha ulteriormente persuaso a dare la nostra adesione a questo disegno di legge.

Senza dubbio, dalla relazione risulta quanto abbiamo sempre rilevato, cioè il pericolo

di una fuga continua da parte dei tecnici in tutti i servizi dell'esercito. Bisogna rilevare, però, che malgrado ciò noi procediamo a singhiozzo, procediamo con qualche leggina ogni tanto per cercare di rimanere al livello dei tempi; ma i problemi della tecnica avanzano molto più velocemente di quanto avanziamo noi. Penso, quindi, che questo disegno di legge sarà rapidamente superato, perchè la tecnica, la scienza procedono celermente, specialmente in alcuni altri settori oltre quello della marina.

Siamo in linea di massima d'accordo sul presente provvedimento, ma, a prescindere dalla nostra adesione, vorrei fare una osservazione, diciamo, di carattere pratico.

Stiamo qui apportando ancora una volta, una modifica ad un testo unico che risale al 1932 e che, in questi 29 anni, ha subito indubbiamente parecchie modifiche. Ora, a noi pare che, di fronte a questi casi di testi unici ormai vecchi e rappezzati attraverso modifiche numerose e varie, sarebbe più opportuno un rifacimento completo. È un'osservazione già prospettata in altre occasioni; e che mi riserverò di fare ancora la prossima volta, quando si tratterà di modificare quel testo unico, cui accennavo, o altri in generale; non si continui, cioè, a ritoccare, a rappezzare: ma si rifaccia un testo unico secondo un'ampia visione che tenga conto dei problemi di oggi e di quelli del futuro.

V A L L A U R I . Sono d'accordo con la relazione del senatore Piasenti, sulla necessità di fare un passo avanti in queste speciali attribuzioni che devono essere considerate col giusto valore. E ciò, in qualche modo, si riallaccia un poco, anche a quello che abbiamo detto poc'anzi, sulla carenza dei tecnici nel partecipare allo sviluppo che si verifica in seno alle Forze armate.

A me sembra, però, che il principio con cui si vogliono assumere questi tecnici al servizio della Nazione, debba essere modificato, in quanto oggi noi cerchiamo di sopperire col grado ad una retribuzione che dovrebbe essere considerata a parte, per la specialissima richiesta che c'è in questo settore. Vorrei dire insomma, che il concetto di indennità particolare dovrebbe essere introdotto, per agevolare il richiamo; altri-

menti, sarà inutile che lamentiamo la fuga di un personale, che è attratto da una prospettiva più allettante nella vita civile.

Penso che 30 anni fa potevano vigere concetti molto diversi: ma oggi bisogna adeguarsi al travolgente sviluppo della tecnica e a quelle che sono le richieste. Il Ministero della difesa dovrebbe, dunque, esaminare sotto questo aspetto il problema che diventerà sempre più grave.

Prescindendo dal fatto in sè della questione di principio, io ritengo che, se continueremo a introdurre delle modificazioni parziali per sopperire in maniera abborracciata a queste necessità, continueremo a fare una cosa in gran parte inutile. Guardiamo, invece, le cose da un punto di vista generale e diciamo: la Nazione ha bisogno di tecnici e essi devono essere compensati adeguatamente; se poi diamo loro un grado, lo diamo solo perchè fanno parte delle Forze armate; ma la loro specifica funzione è militare indirettamente, praticamente è civile e tecnica. È l'Esercito, è la Marina, è l'Aviazione, che si avvalgono delle conoscenze tecniche, che sono indifferenziate dal punto di vista dell'applicazione, ma che assumono carattere particolare, fondamentale, quando tali applicazioni investano la difesa nazionale.

Questo è il problema di fondo, e vorrei che il Ministero lo esaminasse oggi, per non trovarsi domani a dover rilevare delle deficienze.

**P I A S E N T I**, *relatore*. Concordo su questa valutazione, che già si è espressa in occasione di precedenti analoghi disegni di legge, e per quanto riguarda le osservazioni del collega Vergani mi permetto di rispondere con una precisazione, sia pure marginale.

Qui, effettivamente, si fa riferimento al testo unico del 1932; ma quel testo è stato poi modificato e rammodernato dalla legge 18 dicembre 1952, n. 2386, la quale ci porta un po' più vicino ai tempi nostri, non certo sopperendo a tutte le necessità attuali della Marina militare, ma certo avvicinandovisi

**P A L E R M O**. Sono d'accordo con quanto hanno detto i colleghi che mi hanno preceduto; io sono stato sempre contrario alle modifiche a singhiozzo, e mi auguro che,

manifestando ancora oggi questa mia opposizione, si tratti dell'ultima volta.

Fatta questa premessa, dichiaro che siamo favorevoli, in linea di massima, al disegno di legge in esame; ma vorrei solo richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi su un particolare.

Qui si dice che i titoli di studio necessari per essere ammessi ai corsi teorico-pratici per il reclutamento degli ufficiali di complemento della Marina militare vengono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa.

Ho tutto il rispetto per il Presidente della Repubblica, sia ben chiaro; tuttavia, trovo che con questa norma si viene a contrastare al Parlamento un suo potere. Mi rendo conto che ci troviamo in un'epoca in cui la tecnica tende sempre più a svilupparsi, per cui non è facile stabilire norme precise; ma che dobbiamo spogliarci noi, Parlamento, di questo potere, non mi pare giusto: anche per evitare che si possano commettere, sia pure nella più perfetta buona fede da parte del Governo, delle esclusioni, attraverso le quali uomini capaci e degni di fare parte della Marina militare, potrebbero essere esclusi.

Siamo quindi d'accordo per il resto, ma insisto nel chiedere solo questa modifica: che, cioè, si stabiliscano tassativamente i titoli di studio occorrenti per potere essere ammessi ai corsi teorico-pratici per il reclutamento degli ufficiali di complemento della Marina militare.

**P R E S I D E N T E**. Poichè il senatore Palermo ha espresso la necessità che i testi unici non vengano continuamente modificati e non vengano fatti continui richiami ad essi, vorrei accennare in sintesi che v'è un po' di contrasto tra le due esigenze.

Essendo sorti in questi ultimi tempi nuovi indirizzi specializzati, dei quali alcuni sono stati riscontrati pienamente rispondenti alla formazione degli ufficiali di complemento della Marina militare, sarebbe stato necessario integrare l'articolo 2 del testo unico aggiungendo ai titoli di studio da esso elencati quelli relativi ai nuovi indirizzi. Ma considerato, peraltro, che la tecnica è in continuo progresso (per cui è facile prevedere che sorgeranno nel futuro altri indirizzi) è apparso conveniente sostituire l'elencazione tassativa

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)34<sup>a</sup> SEDUTA (18 maggio 1961)

dei singoli titoli di studio con una norma che demanda al semplice decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero della difesa, l'indicazione dei titoli di studio per l'ammissione ai corsi in parola. Questa, diciamo, facoltà che si è conservata il Ministro, è apparsa, altresì, opportuna, proprio per evitare quell'inconveniente lamentato dal collega Vergani, cioè il ricorso a continue modifiche legislative.

**P I A S E N T I**, *relatore*. Riprendendo il motivo già accennato dall'onorevole Presidente, vorrei fare presente al senatore Palermo che la facoltà che diamo al Capo dello Stato, allo scopo, evidentemente, di allargare la possibilità di afflusso nei ruoli speciali della Marina militare anche ai giovani che conseguiranno il titolo di studio nei futuri corsi specializzati che saranno istituiti nelle scuole medie, è un principio di grande utilità e di maggiore adeguatezza quotidiana, direi, alla possibilità del divenire del mondo della scuola.

Per esempio, voi qui notate la presenza, negli Istituti tecnici industriali, d'una sezione « naval-meccanici » e d'una sezione « elettronici »; sono sezioni di nuova istituzione, alle quali, evidentemente, potranno affiancarsene altre nel breve volger di mesi. Pertanto, se ogni qual volta si istituiranno dei nuovi indirizzi dovessimo aspettare, per valorizzarli, l'iter legislativo di una nuova legge presentata dal Governo, si andrebbe incontro ad un rallentamento del ritmo di adeguamento della Marina ai progressi della scienza, secondo gli indirizzi delle scuole.

**P A L E R M O**. L'articolo 1, nel secondo comma, recita:

« Gli iscritti nelle liste di leva marittima che all'atto dell'arruolamento posseggono una delle lauree o uno dei diplomi universitari o di istituto superiore oppure uno dei diplomi di scuola media di secondo grado o titolo equipollente, stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa, sono iscritti d'ufficio ai corsi teorico-pratici per il reclutamento degli ufficiali di complemento della Marina militare ».

Pertanto, se domani si creerà una scuola di tipo nuovo, indubbiamente essa dovrà essere equiparata ad altra preesistente e, quindi, equipollente.

Secondo me, dunque, anzichè lasciare al Presidente della Repubblica la facoltà di stabilire questi titoli, con suo decreto, su proposta del Ministro della difesa, basterebbe parlare di titoli equipollenti, perchè, come ho detto, qualsiasi nuovo titolo sarà equipollente ad altro preesistente.

**C A I A T I**, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi rendo conto delle varie osservazioni che sono state fatte, e ringrazio il relatore per aver alleggerito a me il compito di rispondere.

Per quanto concerne il rilievo del senatore Palermo, devo dire che qui, effettivamente, con questa norma, si viene incontro ad esigenze che maturano quasi quotidianamente.

Titoli equipollenti possono essere tanti e vari, ma titolo equipollente potrebbe essere anche quello dell'Istituto tecnico agrario; ma titolo equipollente, valido ai nostri fini, non lo è certamente in quanto non offre quella preparazione che interessa la Marina. D'ora in avanti sarà il Ministro della difesa a proporre al Capo dello Stato di riconoscere titoli equipollenti specifici.

Devo fare presente che attualmente ci sono varie specializzazioni: qui è stata citata anche quella degli « elettronici », ma potremmo ricordarne anche altre.

È bene che queste disposizioni, che non hanno vero e proprio valore legislativo, ma valore di regolamentazione, abbiano la necessaria snellezza; e ciò nell'interesse di quanti aspirano a essere messi nella condizione di scegliere.

In altre parole, il Parlamento non si priva delle sue prerogative, perchè la sostanza del provvedimento rimane valida, per quello che emerge già dalle modifiche che sono all'esame della Commissione; in avvenire si aggiungeranno tutte le altre specificazioni che serviranno ad allargare l'orizzonte e le possibilità.

Per quello che ha sottolineato il senatore Vallauri, devo esprimere il mio rammarico, e non come uomo di Governo, ma proprio come parlamentare.

Veramente v'è oggi una fuga di tecnici, ma da tutto il settore della Difesa, perchè pure gli ufficiali dell'Accademia di Modena studiano materie scientifiche, escono dall'Accademia con il biennio in tasca, e fanno un ragionamento di convenienza.

Ciò è doloroso, ma è inevitabile, fino a quando il trattamento sarà quello attuale; d'altra parte, ricordiamoci che si tratta di una delle leggi economiche naturali: ognuno deve scegliere l'attività che più si confà alla propria vocazione.

Non c'è dubbio, però, che esistono pure molti giovani — e ci auguriamo che possano essere ancora di più — che rimangono all'Accademia e che non si sentono allettati da vantaggi economici, che più cospicui possono trovare al di fuori dell'ambiente militare!

Ma questo non deve esimerci dal far conoscere al Paese che, coloro che hanno questa doppia funzione, debbano avere il giusto, adeguato trattamento

Però, vorrei dire al senatore Vallauri che noi assistiamo a questo fenomeno di fuga da parte del personale, allettato da prospettive economiche più soddisfacenti, anche nella stessa vita civile, dove ci sono Enti che retribuiscono i dipendenti, meglio che l'Amministrazione dello Stato.

Per il resto, mi pare che la Commissione sia d'accordo sulla sostanza del provvedimento; ma prendendo atto delle giuste osservazioni sollevate dal senatore Piasenti, e sviluppate dall'onorevole Presidente, faccio presente che qui non si tratta di ammodernare tutta la regolamentazione, bensì di varare alcune modifiche.

Non possiamo rifare una regolamentazione, solo perchè essa risale al 1932, e modificata successivamente nel 1952; si modificano solo le cose che vanno adeguate al tempo; ma se il resto è valido, è ancora accettabile.

**VERGANI.** Ma si tratta oltre tutto di un problema morale!

**CAIATI**, *Sottosegretario di Stato per la difesa* Se dovessimo modificare tutto, non avremmo il tempo di fare altre cose che ci sono necessarie: vi sono tanti altri provve-

dimenti che dovremo cercare di portare avanti.

**DE LUCA.** Vorrei fare, a titolo personale, una breve considerazione.

Quando si parla di specializzazione degli ufficiali, non so perchè noi pretendiamo a tutti i costi il titolo. Senza dubbio, il titolo di studio può dare una certa garanzia; ma per quale motivo, nell'esercito tedesco, in quello americano, il requisito del titolo non si chiede? In quanti eserciti, un individuo viene promosso, soltanto se sa fare l'ufficiale!

Da un punto di vista militare possiamo forse dire che l'esercito tedesco non abbia funzionato? Con tutte le stragi e gli errori che ha commesso, dal punto di vista militare, ripeto, esso ha certamente funzionato! Così pure quello americano e quello inglese.

Se tali eserciti possono fare a meno del requisito del titolo, non capisco perchè noi proprio in Italia, in un regime repubblicano-democratico, e dove si dovrebbero portare, nei limiti delle possibilità, delle innovazioni, dobbiamo insistere su una strada che, secondo me, non è la più giusta e la più adeguata ai tempi moderni.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Nell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Marina militare approvato con regio decreto 16 maggio 1932, numero 819, quale risulta modificato dall'articolo 22 della legge 18 dicembre 1952, numero 2386, i commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

« Gli iscritti nelle liste di leva marittima che all'atto dell'arruolamento posseggono una delle lauree o uno dei diplomi universitari o di istituto superiore oppure uno dei diplomi di scuola media di secondo grado o titolo equipollente, stabiliti con decreto del

Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa, sono iscritti d'ufficio ai corsi teorico-pratici per il reclutamento degli ufficiali di complemento della Marina militare.

« Ai predetti corsi sono altresì iscritti i cittadini che, essendo in possesso di uno dei predetti diplomi di scuola media di secondo grado e degli altri requisiti prescritti, intendano contrarre arruolamento volontario nella Marina prima della chiamata alle armi della propria classe di leva.

« Con determinazione ministeriale sono stabiliti i Corpi militari della Marina ai quali gli specifici titoli di studio danno accesso. Qualora lo stesso titolo di studio consenta l'accesso a più Corpi, è in facoltà dell'Amministrazione disporre a quale Corpo il giovane deve essere assegnato in relazione alle necessità organiche e tenuto conto dei suoi requisiti fisici e psicofisiologici ».

(*È approvato*).

#### Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 2-bis del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, quale risulta dall'articolo 23 della legge 18 dicembre 1952, numero 2386, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Coloro che, vincolati ad una delle due forme suddette, conseguano la nomina a guardiamarina oppure a sottotenente possono ottenere fino a due rafferme annuali, la prima decorrente dalla data di compimento della ferma inizialmente contratta e l'altra da quella di compimento della precedente rafferma ».

(*È approvato*).

#### Art. 3.

L'articolo 3 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 2 aprile 1957, n. 227, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Ai concorsi per la nomina a guardiamarina o sottotenente dei ruoli speciali pos-

sono partecipare gli ufficiali subalterni di complemento dei rispettivi Corpi che non abbiano superato il 28° anno di età, abbiano compiuto un periodo di servizio di almeno tre anni compreso il servizio di leva ed abbiano riportato qualifica non inferiore a "molto buono" nell'ultimo anno di servizio prestato da ufficiale.

« Gli ufficiali subalterni di complemento muniti di una delle lauree o di uno dei diplomi universitari o di istituto superiore atti a dare accesso al proprio Corpo di appartenenza a norma dell'articolo 2 del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni, possono partecipare ai concorsi di cui al precedente comma anche se non abbiano compiuto il periodo di servizio di 3 anni, purchè abbiano ultimato il servizio di leva ».

(*È approvato*).

#### Art. 4.

L'articolo 4 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 2 aprile 1957, n. 227, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Ai concorsi per la nomina a guardiamarina o sottotenente dei ruoli speciali possono partecipare i sottufficiali in servizio permanente del Corpo equipaggi militari marittimi che non abbiano superato il 33° anno di età, abbiano prestato almeno due anni di servizio da sottufficiale in servizio permanente con qualifica non inferiore a "molto buono" e siano muniti del titolo di studio atto a dare accesso al Corpo militare nei cui ruoli aspirano ad essere immessi, a termini dell'articolo 2 del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni ».

(*È approvato*).

#### Art. 5.

Fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 2 del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, quale risul-

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)34<sup>a</sup> SEDUTA (18 maggio 1961)

ta modificato dall'articolo 1 della presente legge, continuano ad essere validi, per l'iscrizione ai corsi teorico-pratici per la nomina a ufficiale di complemento della Marina, i titoli di studio richiesti dalle norme precedenti. Ai detti titoli di studio sono aggiunti i diplomi di istituto tecnico industriale — sezione navalmeccanici e sezione elettronici — per l'iscrizione ai corsi teorico-pratici per la nomina ad ufficiale di complemento nei corpi rispettivamente del Genio navale e delle Armi navali.

Sono convalidate le ammissioni effettuate prima dell'entrata in vigore della presente legge ai corsi teorico-pratici di giovani in

possesso dei citati diplomi rilasciati dagli istituti tecnici industriali nelle sezioni indicate nel precedente comma.

*(È approvato).*

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 12,10*

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari